

IL PROCESSO TELEMATICO

un deposito - atto introduttivo famiglia



CORSO PCT - 16/7/2014

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI TORINO

AVV. MARIA GRAZIA D'AMICO - AVV. PAOLA RIPA

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO OGGI

L'ART. 16 BIS DEL D.L. 179/12

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

CONTENENTE LA *MINACCIA* DEL
TERMINE ULTIMO DEL **30/6/2014** PER
L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO
TELEMATICO

LA *MINACCIA E' DIVENTATA CONCRETA*
CON IL D.L. 24 GIUGNO 2014 N.
90, ARTT DA 44 A 54

ART. 16 BIS DL 179/2012

“Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.”

D.L. 24 GIUGNO 2014 N. 90

Art. 44 co. 1. *Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.*

GLI ATTI CHE DEVONO ESSER DEPOSITATI DAL 30/6/2014

SOLO DAVANTI AL TRIBUNALE OBBLIGATORIAMENTE

A) i ricorsi per decreto ingiuntivo ATTENZIONE ALLE DICHIARAZIONI DI VALORE;

B) tutti gli atti endo-processuali PER I PROCEDIMENTI INIZIATI DOPO QUELLA DATA

per atti endo processuali si intendono solo quelli successivi alla costituzione delle parti

ex circolare Ministero di Giustizia 27/06/2014 e riunione staff PCT 3/7/2014

- atto di riassunzione; - chiamata in causa del terzo; - memoria di risposta a riconvenzionale; - ricorso per correzione degli errori materiali; - ricorso per anticipazione o rinvio dell'udienza; - memorie autorizzate e note difensive

ATTENZIONE: la memoria integrativa e la comparsa di costituzione nei procedimenti di separazione e divorzio contenzioso, sono da intendersi atti introduttivi come da **comunicazione 18/2/2014 dei Presidenti della Settima Sezione.**

In particolare, sono da considerarsi atti introduttivi, e quindi non depositabili telematicamente con valore legale, anche tutti i ricorsi cautelari in corso di causa e, nello specifico, le istanze ex art. 709-ter c.p.c., così come tutti i ricorsi per separazione (consensuale o contenziosa) e per i divorzi.

GLI ATTI CHE POSSONO ESSER DEPOSITATI DAL 30/6/2014

- PER I PROCEDIMENTI GIA' IN CORSO ALLA DATA DEL 30/6/2014 il deposito telematico e' opzionale ma con valore legale;
- Diventerà **obbligatorio a far data dal 31/12/2014**

L'obbligo del deposito telematico rimane escluso per i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente e ciò a seguito di quanto indicato nel co. 2 dell'art. 44 del D.L. citato.

- per la **CORTE D'APPELLO** obbligatorietà dal **30/06/2015**

Presso il Tribunale di Torino
A seguito del decreto 29/4/2013, a norma dell'art. 35,
comma 1, del D.M. 21/02/2011 n.44
in materia di famiglia e volontaria giurisdizione

A partire dal maggio 2013
possono essere depositati telematicamente, con valore
legali i seguenti atti:

a) **DIVORZI CONGIUNTI;**

b) **RICORSI congiunti EX ART. 337 ter c.c.**
(affidamento e regolamentazione rapporti figli naturali);

per verificare se possibile avvalersi di questa o di altre
possibilità in altri Tribunali, occorrerà verificare sul sito
ministeriale http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_4.wp

GLI STRUMENTI

- dispositivo di autenticazione e firma digitale, per firmare digitalmente i documenti informatici attribuendo ad essi valore ex art. 2702 c.c. (art. 21 d.lgs. 82/2005);
- casella di posta elettronica certificata: comunicato dall'Avvocato all'Ordine ai sensi dell'art. 16 c. 7 L. 2/2009, e che dal 6/7 scorso dobbiamo annotare sugli atti del processo civile “pena” l'aumento di metà del C.U. (D.L. 98/2011); l'Ordine comunica tale indirizzo al Ministero secondo quanto previsto dalla normativa;
- redattore atti o consolle;



IL REDATTORE ATTI

Le “buste” informatiche si confezionano con l'ausilio di software specifici, detti “Redattori” o “Consolle”;

Con esse si creano i “dati strutturati” (**.xml**) necessari ai sistemi informatici del Ministero: senza di essi la busta non potrebbe essere correttamente recapitata e riconosciuta;

Tecnicamente, le buste generate coi Redattori sono delle e-mail “particolari”, in quanto contengono gli atti e documenti in un allegato crittografato (che solo l'Ufficio Giudiziario di destinazione può decrittare);

L'Ordine ha stipulato una convenzione biennale con Lexteam s.r.l. per la fornitura a tutti Iscritti in

SUBLICENZA GRATUITA del Redattore “EasyPCT” (<http://www.easypct.it>); è possibile richiederlo seguendo le indicazioni contenute nella pagina “Redattore” del PdA



Redattore Avvocato

Laboratori di Redazione Atti del PCT

I Laboratori di Redazione Atti del PCT si svolgono presso l'Ordine, e sono attribuiti di crediti formativi come da regolamento. E' possibile iscriversi agli stessi mediante il sistema "Riconosco".

EasyPCT - Redattore Avvocato

Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 7/2/2011, deliberando sulle offerte ricevute dalle aziende del settore, ha affidato alla società Lexteam s.r.l. l'incarico per la fornitura del redattore avvocati "EasyPCT" (<http://www.easypct.it>) perfezionando in data 30/3/2011 un accordo di durata biennale che prevede la concessione, da parte dell'Ordine, di una sub licenza GRATUITA del software a beneficio del singolo iscritto, senza limitazioni sul numero di installazioni per utente.

Il software è scaricabile previa accettazione della licenza nella parte bassa di questa pagina. EasyPCT funziona unicamente in ambiente Windows.

Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 18/12/2012, ha deliberato di rinnovare l'accordo di cui sopra: gli iscritti, pertanto, potranno beneficiare dell'utilizzo gratuito del software fino a tutto il marzo 2015.



Redattore Atti del P.C.T.



LICENZA EURO PER IL SOGGETTO EASYPCT

Il software EASYPCT è scaricabile alle seguenti condizioni (richiedi il PCT associato all'indirizzo e-mail) e scaricato successivamente in un unico file scaricabile in un unico file scaricabile.

Accetto Non accetto

Scarica il software EasyPCT

La licenza verrà inviata all'indirizzo e-mail "info@studioripa.net"

PPS Servizi a disposizione

Il software EasyPCT (sia installazione, configurazione e problemi tecnici d'uso) è supportato da Lexteam.

Lexteam si verrà ricontattati entro 30 minuti nelle fasce orarie di servizio, evitando le attese del centralino, **consigliato**

supporto@lexteam.it) o telefono (083 - 4310 994);

Il servizio è attivo dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 dei giorni feriali.

Scarica la guida "EasyPCT - soluzioni anomalie tecniche ricorrenti e FAQ" (novembre 2013).

E' inoltre possibile richiedere, con il pagamento di un contributo spese pari ad € 100,00 a carico del richiedente, un servizio di installazione ed istruzione all'uso presso il proprio studio. Il servizio è prestato dalla rete di partner Lexteam e prevede un intervento tecnico da effettuarsi su prenotazione all'indirizzo www.easypct.it/ordineorino/servizi/startup.

...VEDREMO DOPO COME SI UTILIZZA

OFFERTA DI REDATTORI

Il Ministero di Giustizia ha promosso e raccolto le offerte delle software house per Redattori gratuiti il cui elenco è reperibile al seguente link

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp

si segnala inoltre, in quanto compatibile con i sistemi IOS (Mac per intenderci) e LINUX, il software gratuito della regione toscana SLPC

<https://www.giustizia.toscana.it/cancelleriadistrettuale/td/scaricaRisorse.action>



- **L'atto del processo: solo .PDF**, privo di elementi attivi, che **NON deve essere il prodotto di una scansione**, bensì **generato direttamente da un file**, senza restrizioni per le operazioni di **selezione e copia di parti**

ad es. mediante il software libero DOpdf: <http://www.dopdf.com/>: il Giudice deve poter selezionare il testo dell'atto (cosa non possibile se il .pdf è generato da una scansione) (art. 12 delle Specifiche Tecniche);

- Per gli **allegati** (art. 13 Specifiche): .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml; e poi i formati compressi, purché contenenti file i nei formati di cui sopra;



La **DIMENSIONE MASSIMA DELLA BUSTA è PARI A 30 MB**

(limite tecnico della PEC standard – art 13 c.3 Specifiche); va tenuto presente che il processo di cifratura della busta fa grosso modo raddoppiare il volume della medesima, per cui per confezionare buste “corrette” occorre inserire allegati di “peso” non superiore a circa 15 MB, perciò occorre

scansionare SEMPRE con risoluzione NON SUPERIORE A 100-150 DPI, e MAI A COLORI (basta impostare correttamente lo scanner!); è possibile allo stato il deposito “parcellizzato” in più buste

L’art. 51 D.L. 90/2014 cit. stabilisce che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di **ulteriori “buste”, che però potranno considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza).**



LA PROCURA

Dopo la riforma dell'art. 83 c.p.c. (come modificato dall'art. 45, c. 9, lett. c), l. 69/2009) sono ipotizzabili due diverse modalità di rilascio della procura alle liti

1) SU SUPPORTO INFORMATICO

- con autonomo atto pubblico o scrittura privata autenticata
- con scrittura privata autenticata dal difensore

sottoscritta con firma digitale della parte e autenticata dal difensore
sempre con firma digitale

2) SU SUPPORTO CARTACEO (analogico)

Rilascio su supporto cartaceo



conversione del supporto cartaceo in digitale tramite scannerizzazione



creazione di un file.pdf che va sottoscritto digitalmente

AVVERTENZE:

- la sottoscrizione con firma digitale è finalizzata all'autentica della copia digitale non all'autentica della sottoscrizione
- il Giudice potrebbe chiedere l'esibizione dell'originale